

Decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47 -

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80.

Articolo 9 bis -

Art. 9-bis IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero

In vigore dal 28 maggio 2014

1. All'**art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.